



NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Lavoratori autonomi dello spettacolo: definite le modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Definite le modalità di attuazione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi dello spettacolo. I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**. I soggetti che effettuano le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche sono assicurati indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro.

Per i lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono tenuti al versamento all'INAIL del premio assicurativo **i committenti e le imprese** presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori in argomento è attuata con le modalità previste dall'articolo 41, D.P.R. n. 1124/1965, in base al **tasso di rischio** corrispondente alle attività previste dalle Tariffe INAIL in vigore.

Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l'ammontare dei **compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento**, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

In sede di prima applicazione dell'obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti che **non sono titolari di posizioni assicurative attive all'INAIL** e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, presentano la denuncia di iscrizione con l'apposito servizio online entro 30 giorni a partire dal 16 febbraio 2022 (data di pubblicazione del decreto), indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. I soggetti assicuranti **titolari di posizioni assicurative attive**, che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall'estensione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l'apposito servizio online entro 30 giorni dal 16 febbraio 2022, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. Infine, i soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono **titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive** nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l'autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare **entro il 28 febbraio 2023**, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.

Riferimenti

D.l. 22 gennaio 2022, n. 201



NORMATIVA

PRASSI

Assegno di integrazione salariale del FIS: le semplificazioni procedurali

Anche ai fini dell'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro deve esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale (articolo 14, D.Lgs. n. 148/2015), comunicando in via preventiva (salvo il caso di eventi oggettivamente non evitabili, c.d. EONE) alle organizzazioni sindacali, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa/datore di lavoro. Considerato, poi, il contesto ancora emergenziale, la sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta di quest'ultimo in modalità semplificata. In particolare, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, l'istanza può essere presentata all'Istituto anche in assenza della attestazione dell'avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione alle OO.SS., fermo restando che l'informativa deve essere comunque espletata e che l'INPS può richiedere in sede di istruttoria l'integrazione dell'istanza su tale aspetto. Ulteriormente, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, possono desumersi anche sulla base di una **documentazione semplificata**, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative, anche di natura temporanea, sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro, che determini le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto. Ovviamente, tale semplificazione e snellimento delle procedure si applica anche nella valutazione dei requisiti per l'accesso all'assegno di integrazione salariale.

Riferimenti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 16 febbraio 2022, n. 3

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: istruzioni

In merito al nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, l'INPS fornisce, con riferimento alle farmacie connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall'ATECO 2007 47.73.10, le istruzioni operative per il recupero del contributo ordinario, versato al citato Fondo da marzo 2020, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS). Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione "0J" (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione "0S" (datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali). La procedura di calcolo verrà adeguata al fine di determinare la corretta aliquota contributiva dovuta. I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le

NORMATIVA

attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito> i nuovi codici causale:

- **"L221"**, che assume il significato di "Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a quindici dipendenti nel semestre precedente" e nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo del credito spettante;
- **"L222"**, che assume il significato di "Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente" e nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo del credito spettante.

Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno - all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> - l'elemento <AltreADebito> indicando in <CausaleADebito> il codice **"M131"** o **"M149"** già in uso; in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati; in <SommaADebito> l'importo del contributo: pari allo **0,45%** dell'imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti - M131) ed allo **0,65%** dell'imponibile contributivo (da > 15 dipendenti - M149).

La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.

Riferimenti

INPS, messaggio 16 febbraio 2022, n. 772

Servizio verifica Certificazione verde Covid-19: funzionalità servizio "Greenpass50+"

A partire dal 15 febbraio 2022, l'INPS fornisce l'esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del **requisito anagrafico**. In particolare, per gli over50, è verificato il green-pass "rafforzato" (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass "base" (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).

L'Istituto ribadisce che, in fase di controllo, i verificatori selezionano solo il personale effettivamente in servizio che accede ai luoghi di lavoro, escludendo gli assenti e i dipendenti in lavoro agile e verificano il possesso del green pass esclusivamente per le posizioni selezionate. La verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale, invece, va effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.

Riferimenti

INPS, messaggio 14 febbraio 2022, n. 721

Gestione separata INPS. Denunce Uniemens gennaio 2022

Le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione Dis-coll, applicando l'aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), possono effettuare l'invio del flusso Uniemens

NORMATIVA

con l'anzidetta aliquota. Il flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce. A breve le procedure consentiranno la trasmissione dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03%. La differenza di contribuzione derivante dall'applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022 potrà essere versata, senza oneri aggiuntivi, **entro tre mesi** dalla pubblicazione della circolare INPS n. 25/2022, vale a dire entro l'11 maggio 2022.

Riferimenti

INPS, comunicato stampa 14 gennaio 2022

Attribuzione delle quote per lavoro subordinato e autonomo agli ITL

Si attribuiscono agli Ispettorati territoriali del lavoro le quote per lavoro subordinato e autonomo di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 21 dicembre 2021, direttamente sul sistema informatizzato SILEN, ai fini dell'emanazione del parere di competenza, propedeutico al rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. In particolare, relativamente alle quote di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) cit., destinate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e del turistico-alberghiero, si assegnano, tramite il sistema informatizzato SILEN, agli Ispettorati territoriali del lavoro n. **14.000** quote (delle 17.000 previste dal D.P.C.M.) indistinte per settore produttivo, sulla base del fabbisogno segnalato, sentite le parti sociali.

Con riferimento alle quote di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 cit., destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, si procede ad una provvisoria ripartizione territoriale di n. 3.200 quote (delle 7.000 previste dal D.P.C.M.), sulla base delle istanze di conversione pervenute sul sistema SPI e comunicate dal Ministero dell'interno alla data dell'8 febbraio u.s.

Come da prassi consolidata, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote attribuite a livello provinciale gli Uffici territoriali potranno richiedere ulteriori quote per dare riscontro alle richieste presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

Riferimenti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 09 febbraio 2022, n. 359